DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 13 marzo 1969

relativa all'attuazione della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi per le attività non salariate nel settore della ricerca (prospezione e trivellazione) del petrolio e del gas naturale (ex classe 13 CITI)

(69/82/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 54, paragrafi 2 e 3, e l'articolo 63, paragrafi 2 e 3,

visto il programma generale per la soppressione delle restrizioni alla libertà di stabilimento [1], in particolare il titolo IV, lettera D,

visto il programma generale per la soppressione delle restrizioni alla libera prestazione dei servizi [2], in particolare il titolo V, lettera C,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo [3],

visto il parere del Comitato economico e sociale [4],

considerando che i programmi generali prevedono l'instaurazione della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi per le attività non salariate nel settore della ricerca (prospezione e trivellazione) del petrolio e del gas naturale tra l'inizio della terza tappa e la fine del secondo anno della terza tappa ; che queste attività comprendono la ricerca di giacimenti di petrolio e di gas naturale con tutti i mezzi appropriati, l'attivazione di un giacimento prima ancora dell'estrazione del petrolio e del gas naturale, nonché la sistemazione del terreno necessaria a tale scopo ;

considerando che successivamente all'adozione dei programmi generali è stata elaborata una nomenclatura delle attività industriali propria della CEE dal titolo : « Nomenclatura delle industrie stabilite nelle Comunità europee » (NICE) ; che tale nomenclatura, che contiene i riferimenti alle nomenclature nazionali, risulta, pur seguendo la stessa classificazione decimale, più consona alle esigenze degli Stati membri della Comunità che non la nomenclatura « Classification internationale type, par industrie, de toutes les branches d'activités économiques » (CITI) ;

considerando che la direttiva del Consiglio del 7 luglio 1964 relativa all'attuazione della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi per le attività non salariate nelle industrie estrattive (classi 11 – 19 CITI) [5] aveva soppresso le restrizioni esistenti in materia di petrolio e di gas naturale per l'esercizio dell'attività di prospezione e di trivellazione, quando essa viene effettuata da parte dell'esercente della concessione di produzione ; che la presente direttiva concerne i titolari dei permessi di ricerca (prospezione e trivellazione), nonché le imprese che effettuano lavori di ricerca nel settore dell'estrazione del petrolio e del gas naturale per conto del titolare di una concessione di produzione o di un permesso di ricerca (imprese sotto contratto) o per proprio conto ;

considerando che il campo geografico di applicazione della presente direttiva coincide con quello della direttiva summenzionata ;

considerando che sul piano tecnico l'esercizio di talune professioni (ingegnere, geologo, geofisico) può essere intimamente legato alla ricerca (prospezione e trivellazione) del petrolio e del gas naturale ; che la liberalizzazione di queste professioni ed il reciproco riconoscimento dei diplomi e dei relativi titoli saranno oggetto di speciali direttive che riguarderanno l'insieme delle professioni tecniche ;

considerando che, in conformità delle disposizioni del programma generale per la soppressione delle restrizioni alla libertà di stabilimento, le restrizioni relative alla facoltà di iscriversi ad organizzazioni professionali devono essere eliminate, nella misura in cui le attività professionali dell'interessato comportano l'esercizio di detta facoltà ;

considerando che il regime applicabile ai lavoratori salariati che accompagnano il prestatore di servizio o che agiscono per conto di quest'ultimo è disciplinato dalle disposizioni adottate in applicazione degli articoli 48 e 49 del trattato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :

Articolo 1

Gli Stati membri sopprimono, a favore delle persone fisiche e delle società menzionate nel titolo I dei

---

(1) GU n. 2 del 15. 1. 1962, pag. 36/62.
(2) GU n. 2 del 15. 1. 1962, pag. 32/62.
(3) GU n. 268 del 6. 11. 1967, pag. 3.
(4) GU n. C 1 del 12. 1. 1968, pag. 8.
(5) GU n. 117 del 23. 7. 1964, pag. 1871/64.

programmi generali per la soppressione delle restrizioni alla libertà di stabilimento e alla libera prestazione dei servizi, qui appresso denominate beneficiari, le restrizioni di cui al titolo III di detti programmi, per quanto riguarda l'accesso alle attività di cui all'articolo 2 e il loro esercizio.

Articolo 2

1. Le disposizioni della presente direttiva si applicano alle attività non salariate attinenti alla ricerca (prospezione e trivellazione) del petrolio e del gas naturale, che figurano all'allegato III del programma generale per la soppressione delle restrizioni alla libertà di stabilimento, ex classe 13.

Tali attività corrispondono a quelle enumerate nel gruppo 130 della « Nomenclatura delle industrie stabilite nelle Comunità europee » (NICE), che tiene conto delle particolarità strutturali delle industrie estrattive europee.

2. Oggetto di tali attività sono la ricerca di giacimenti di petrolio e di gas naturale con qualsiasi mezzo appropriato, lo sviluppo dei giacimenti prima dell'estrazione propriamente detta del petrolio e del gas naturale, nonché la sistemazione del terreno.

3. Tali attività possono essere svolte :

— da imprese che effettuano lavori di ricerca per conto proprio, purché non siano titolari di una concessione di produzione o

— da imprese che effettuano lavori di ricerca per conto altrui.

Articolo 3

1. Gli Stati membri sopprimono le restrizioni che in particolare :

a) impediscono ai beneficiari di stabilirsi nel paese ospitante o di prestarvi i servizi alle medesime condizioni e con i medesimi diritti riservati ai cittadini ;

b) risultano da una prassi amministrativa che si risolve per i beneficiari in un trattamento discriminatorio rispetto ai cittadini ;

c) in forza di prescrizioni o prassi precludono ai beneficiari la possibilità di ottenere permessi o concessioni, li sottopongono a limitazioni oppure li subordinano a condizioni prescritte soltanto per essi ;

d) escludono i beneficiari dall'esercizio di un'attività nelle organizzazioni professionali.

2. In particolare devono considerarsi restrizioni da sopprimere quelle che sono oggetto delle norme che vietano o limitano, nei riguardi dei beneficiari, lo stabilimento e la prestazione dei servizi, prescrivendo :

a) *in Belgio*

il possesso di una tessera professionale (« carte professionnelle ») (articolo 1 della « loi » del 19 febbraio 1965) ;

b) *in Francia*

il possesso di una carta d'identità per stranieri commercianti (« carte d'identité d'étranger commerçant ») («décret loi » del 12 novembre 1938, « décret » del 2 febbraio 1939, « loi » dell'8 ottobre 1940) ;

c) *in Italia*

la cittadinanza italiana, o per le società la sede sociale in Italia, oppure la condizione di reciprocità, per poter ottenere le concessioni per la ricerca (mediante prospezione e trivellazione) degli idrocarburi (legge n. 613 del 21 luglio 1967, legge n. 28 della regione Trentino-Alto Adige del 21 novembre 1958, legge n. 45 della regione sarda dell'8 novembre 1968).

Articolo 4

Gli Stati membri non accordano ai propri cittadini che si recano in un altro Stato membro allo scopo di esercitarvi una delle attività di cui all'articolo 2 alcun aiuto che possa falsare le condizioni di stabilimento.

Articolo 5

1. Lo Stato membro ospitante che, per l'accesso ad una delle attività previste all'articolo 2, esige dai propri cittadini una prova di onorabilità nonché la prova che i medesimi in passato non sono incorsi in dichiarazioni di fallimento, oppure una soltanto di tali prove, riconosce come attestato sufficiente, per i cittadini degli altri Stati membri, la presentazione di un estratto del casellario giudiziario oppure, in mancanza di esso, di un documento equipollente rilasciato dall'autorità giudiziaria o amministrativa competente del paese di origine o di provenienza, da cui si rilevi che tali requisiti sono soddisfatti.

2. Qualora un tale documento, per quanto concerne l'assenza di fallimenti, non sia rilasciato nel paese d'origine o di provenienza, potrà essere sostituito da una dichiarazione giurata dell'interessato dinanzi ad un'autorità giudiziaria o amministrativa, ad un notaio o ad un organismo professionale qualificato del paese di origine o di provenienza.

3. I documenti rilasciati conformemente ai paragrafi 1 e 2 dovranno, al momento della presentazione, essere di data non anteriore a tre mesi.

4. Gli Stati membri designano, entro il termine di cui all'articolo 6, le autorità e gli organismi competenti per il rilascio dei documenti di cui sopra e ne informano immediatamente gli altri Stati membri e la Commissione.

5. In quanto il rilascio di un'autorizzazione sia subordinato alla prova di capacità tecniche, lo Stato membro ospitante prende nella medesima considerazione e i lavori effettuati fuori del proprio territorio e quelli effettuati nel proprio territorio.

Del pari, quando nello Stato membro ospitante la capacità finanziaria deve essere comprovata, tale Stato considera gli attestati rilasciati dalle banche del paese di origine o di provenienza equivalenti a quelli rilasciati nel proprio territorio.

Articolo 6

Gli Stati membri mettono in vigore le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il termine di sei mesi a decorrere dalla notificazione e ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 7

Gli Stati membri provvedono a comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 8

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addí 13 marzo 1969.

Per il Consiglio
Il Presidente
J. DUPONG